

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207.

Addi 02/11/2022

IL DIRETTORE
Rag. Daniela Giraldi
F.to Daniela Giraldi



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI**

ATTI DEL DIRETTORE

DETERMINAZIONE N° 17	DATA: 02/11/2022
OGGETTO: Affidamento incarico a Legale procedimento Tribunale di Savona Sezione Lavoro ricorso per provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.	

IL DIRETTORE

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018)

PREMESSO che il Decreto Legge n.122/2021, integrato nella Legge 133/2021 ha introdotto l'estensione dell'obbligo vaccinale anti COVID – 19 ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità;

PERTANTO nel caso di assenza del Certificato di vaccinazione anti Covid-19 i lavoratori che svolgono la loro attività nelle strutture di cui all'art. 1 bis sopra citato vengono considerati assenti ingiustificati fino all'esibizione del certificato di vaccinazione;

CONSIDERATO che:

- con nota protocollo n°959 del 18/10/2021, previa verifica del possesso del certificato vaccinale una nostra dipendente è stata sospesa dall'attività lavorativa fino all'esibizione del suddetto certificato;
- in data 11/01/2022 la lavoratrice in oggetto presentava un certificato di guarigione ed in conseguenza veniva riammessa in servizio con decorrenza 02/02/2022 fino alla scadenza del medesimo 03/07/2022;
- in data 23/06/2022 la lavoratrice in oggetto presentava un certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale fino al 22/07/2022;

VISTO il D.L. 24/2022 che ha esteso l'obbligo vaccinale "a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità" fino al 31/12/2022;

CONSIDERATO che l'art.4 comma 8 del D.L. 44/2021 e ss.ii., cita "Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per gg. 15 (quindici) a far tempo dal _____ Albenga, _____ IL SEGRETARIO (Rag.Daniela GIRALDI) _____	La presente determinazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, in data _____ Albenga, _____ IL SEGRETARIO (Rag.Daniela GIRALDI) _____
---	--



cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-coV-2”;

VISTA l'impossibilità dell'Ente di poter assegnare a mansioni diverse la lavoratrice in questione, in considerazione della preclusione all'accesso in struttura senza la necessaria vaccinazione, tenuto conto che l'attività lavorativa può essere svolta esclusivamente presso la sede di viale Liguria 14 ad Albenga, con nota protocollo n°605 del 01/07/2022 veniva consegnato alla medesima decreto di sospensione del rapporto di lavoro fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero in assenza di questo fino al 31/12/2022 ;

CONSIDERATO che in data 09/09/2022 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il n°919, perveniva una richiesta di impugnazione della mancata erogazione dello stipendio alla lavoratrice in oggetto a parte della Confederazione Unitaria di Base unitamente ad un nuovo rinnovo dell'esenzione dall'obbligo vaccinale;

VISTA la nota dell'Ente prot. n° 915 del 09/09/2022 inviata in risposta alla richiesta della Confederazione Unitaria di Base di cui sopra, in cui si ribadiva il contenuto dell'art.4 comma 8 del D.L. 44/2021 e ss.ii. nonché, vista l'impossibilità dell'Azienda di collocare la Sig.ra ad altra mansione, come previsto dall'art. 4 comma ter del D.L. n. 44/2021, convertito dalla legge di conversione n. 76/2021, che evidenzia “per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”, alla lavoratrice in oggetto, non potendo ella prestare la sua opera, essendole precluso l'accesso alla struttura in quanto “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” (Art. 4Ter comma 2 D.L. 44/2021), non è dovuta la retribuzione né altro compenso fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero, in assenza di questo, fino al 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO della notifica del Tribunale di Savona Sezione Lavoro del ricorso per provvedimento d'urgenza nell'interesse della lavoratrice in oggetto, acquisito al protocollo dell'Ente in data 01/10/2022 al n°984, per ‘accertamento del diritto alla retribuzione per i mesi di sospensione del rapporto di lavoro con l'Ente scrivente oltre a fissare la comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Savona sezione Lavoro per il 06/10/2022 alle ore 12,00;

VISTI:

- il vigente Statuto dell'Ente approvato con DGR N°876 del 31/10/2018;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”;
- la Legge regionale 12/11/2014 n.33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”;

RITENUTO che l'Ente scrivente necessita di procedere all' affidamento dell'incarico ad un legale di fiducia per il procedimento di cui sopra data la complessità della materia oggetto del ricorso;

CONSIDERATO che l' Avvocato Giovanni Bollorino, con studio in Loano (SV), piazzale Mazzini 22/7,C.F.BLLGNN70R19E632Y, P.IVA 01643390097, possiede le necessarie competenze ed esperienze professionali nonché già in passato è stato incaricato dall'Ente di procedimenti riguardanti controversie relative alla materia dei rapporti di lavoro;

DATO atto che l'Avvocato Giovanni Bollorino, interpellato a riguardo, ha espresso la propria disponibilità ad assumere l'incarico in argomento a fronte di un compenso pari ad €. 2.152,80 al netto di IVA, con preventivo acquisito al protocollo dell'Ente in data 01/10/2022 con il n°982;

RITENUTO pertanto, di conferire all'Avvocato Giovanni Bollorino, con studio in Loano (SV), piazzale Mazzini 22/7, C.F. BLLGNN70R19E632Y, P.IVA 01643390097, l'incarico di assistenza legale nel procedimento dinanzi al Tribunale di Savona Sezione Lavoro alle condizioni sovraespresse;

VISTO il decreto legislativo n. 207/2001;

VISTO il decreto legislativo n. 163/06;

DETERMINA,

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di affidare al all'Avvocato Giovanni Bollorino, con studio in Loano (SV), piazzale Mazzini 22/7, C.F. BLLGNN70R19E632Y, P.IVA 01643390097, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di assistenza legale nel procedimento dinanzi al Tribunale di Savona Sezione Lavoro Ricorso per provvedimento d'urgenza ex Art. 700 C.p.c.;
- 2.di dare atto che il relativo onere ammonta a complessivi €. 2.152,80 al lordo degli oneri e accessori di legge ed il presente provvedimento troverà imputazione alla voce B7 – Costi per Servizi – Spese Consulenze Legali del Bilancio dell'Ente ex Legge Regionale 33/2014;
3. di dare atto che il numero di CIG relativo all'incarico è il seguente: **Z4138A6A82**.
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente determina sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE

Rag. Daniela GIRALDI

F.to Daniela Giraldi

